

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno
del Reddito**

Roma, 02-08-2010

Messaggio n. 20232

**OGGETTO: Art. 1, comma 1, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e D.I. 49281.
Progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento**

Premessa: progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento

Nell'ambito delle nuove misure volte al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell'attività produttiva, del tutto innovativo è lo strumento introdotto con l'art. 1, c. 1, D.L. 78/09, convertito con modificazioni nella L. 102/09, e attuato, dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia, con il D.I. 49281 (G.U. n. 44 del 23.2.2010).

In base alla suddetta norma, «al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento».

Il D.I. 49281 individua i destinatari di tale disposizione e ne detta le modalità attuative.

1.1. Destinatari

In particolare, possono essere utilizzati in tali progetti i seguenti lavoratori:

- a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975 e ss. mm.;
- b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991 e ss. mm.;
- c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 L. 863/1984 e ss. mm.;
- d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni (circolari nn. 39 e 73 del 2009).

1.2. Procedimento

Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro – e con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Sulla base di apposita delega del direttore generale, i suddetti accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e nelle competenze di cui all'accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, regioni e province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni o province autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento.

A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti coinvolti negli accordi, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento

Entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo ed in ogni caso prima dell'inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando il modello allegato, deve comunicare all'ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione. Per gli accordi già stipulati tale termine decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

1.3. Incentivo

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria.

Il trattamento di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà ex art.1 L. 863/84, trattamenti ex art. 19, comma 1, L. 2/09 e ss. mm.) continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell'accordo attuativo dei piani di formazione.

1.4. Effetti sulla posizione assicurativa individuale

L'incentivo corrisposto dal datore di lavoro, essendo riconosciuto a titolo retributivo, è assoggettato a contribuzione ordinaria.

L'INPS provvede, inoltre, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

Per completezza dell'informazione si precisa che la contribuzione versata dal datore di lavoro sull'incentivo corrisposto al lavoratore, non verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma andrà a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa; di conseguenza i relativi importi affluiranno alla gestione INPS a carico della quale è posta la contribuzione figurativa (Gestione Prestazioni Temporanee per quanto riguarda i lavoratori coinvolti nei progetti formativi che beneficiano delle integrazioni salariali ordinarie, Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali in caso di lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, integrazioni salariali in deroga, sospensione ex art. 19 comma 1, del D.L. 185/2008).

1.5. Monitoraggio

Le Direzioni Regionali o Provinciali del Lavoro, delegate ai sensi dell' art. 2, comma 2, del decreto, trasmettono gli Accordi stipulati, con l'elenco dei lavoratori interessati, al Direttore Regionale INPS competente per territorio.

La Direzione Regionale INPS provvede agli eventuali controlli ed al monitoraggio trimestrale della spesa, inviando i dati alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.

Al fine di consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il monitoraggio degli oneri finanziari, l'INPS comunica trimestralmente l'importo degli oneri sostenuti.

2. Istruzioni operative e contabili

Le Direzioni Centrali Entrate, Sistemi Informativi e Tecnologici, Bilanci e Servizi fiscali, forniranno le istruzioni operative e procedurali per la parte di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale
Nori

- [Allegato N.1](#)